

MISURA 123 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI**Riferimento normativo****Articolo 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005****Azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli****RAGIONI DELL'INTERVENTO**

Le imprese agroindustriali regionali, che curano le fasi di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, necessitano di un ammodernamento strutturale e di una ristrutturazione verso dimensioni d'impresa maggiori al fine di aumentare la propria competitività. In tal senso è necessario favorire l'aggregazione di soggetti che in caso contrario troveranno sempre più difficoltà a rimanere sul mercato, soggetti che comunque devono diventare il riferimento primario per la collocazione dei prodotti agricoli.

Altro obiettivo è quello innalzare il livello qualitativo dei prodotti e di innovare il settore soprattutto per quanto riguarda la promozione e la commercializzazione, aspetto che riveste sempre più importanza nel mercato globale.

Tutto ciò premesso la Regione incentiverà la presentazione di progetti integrati in modo che vi sia il maggior ritorno, anche in termini di valore aggiunto, al maggior numero di soggetti in un ottica di filiera che in questa misura assume ancora più importanza. Perseguendo tali percorsi si ritiene di promuovere anche l'occupazione nel settore.

L'applicazione della misura si ispira ad un forte requisito di integrazione nell'accesso al PSR, secondo quanto indicato nella strategia generale del PSR relativamente alle aggregazioni produttive e territoriali.

La misura si propone infine di dare risposte anche ai piani di singoli beneficiari in coerenza con quanto previsto nella parte riferita alla strategia del PSR.

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'aiuto deve essere finalizzato ad investimenti materiali e immateriali che migliorino il rendimento globale delle imprese beneficiarie, riguardino la lavorazione, trasformazione e commercializzazione e/o lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, a partire dalle produzioni di cui all'Allegato I del Trattato, nel rispetto dei vigenti requisiti minimi comunitari applicabili. Sono comunque esclusi gli investimenti aventi per oggetto la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca.

L'attuazione della misura è funzionale ai fabbisogni individuati nel PSR a livello di analisi settoriale e territoriale.

A tale scopo le esigenze e gli obiettivi operativi sono così individuati:

- miglioramento dei processi di trasformazione mediante investimenti indirizzati alle produzioni di qualità, incluse le produzioni biologiche, mediante investimenti collegati all'utilizzo di marchi regionali di qualità, nonché mediante investimenti funzionali alla riconoscibilità dei passaggi/processi produttivi da parte del consumatore;
- introduzione di nuove tecnologie e di innovazione, finalizzato a sostenere la competitività, alla riduzione dei costi di produzione e alla salvaguardia ambientale;
- diversificazione della produzione primaria a livello regionale e riconversione degli indirizzi culturali mediante lo sviluppo della filiera energetica;
- promozione di una migliore situazione dal punto di vista della sicurezza sul lavoro;
- promozione del miglioramento delle condizioni di igiene nei processi di traslazione e commercializzazione.

SETTORI DI PRODUZIONE PRIMARIA

La presente azione trova applicazione nel settore dei prodotti agricoli precisati e limitati di seguito.

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PRIORITÀ SETTORIALE E DI AREA TERRITORIALE

In relazione ai contenuti dell'analisi di contesto riportata nel PSR, la misura si prefigge lo scopo di incentivare lo sviluppo rurale attraverso l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, individuando nei prospetti di seguito riportati per i diversi settori agroalimentari obiettivi e priorità territoriali. Con provvedimento regionale di attuazione e/o con bando di accesso i medesimi riferimenti settoriali e territoriali, vengono tenuti in considerazione ai fini della determinazione dei criteri di priorità per la selezione delle domande e per la formazione delle graduatorie.

Priorità settoriali nelle aree rurali

SETTORE	ZONE RURALI			
	A	B	C	D
CEREALI PROTEOLEAGINOSE		***	***	
LATTIERO CASEARIO bovino-bufalino-ovicaprino		**	***	***
CARNI bovini-suini-ovicaprini		**	***	***
VITIVINICOLO		***	**	
FRUTTICOLO	*	***	**	**
ORTICOLO	***	**		
OLIVICOLO	**		***	
PRODUZIONI BIOLOGICHE	***	**	**	**
ALTRI SETTORI uova-carne cunicola, avicola e di selvaggina				

Non è attribuita alcuna priorità territoriale agli altri settori considerata la marginalità e la dispersione territoriale.

Investimenti per il raggiungimento degli obiettivi settoriali prioritari nelle aree rurali

SETTORE	ZONE RURALI			
	A	B	C	D
CEREALI PROTEOLEAGINOSE		<ul style="list-style-type: none"> ▪ miglioramento della qualità delle produzioni a destinazione alimentare e zootecnica , anche con certificazioni e con meccanismi di tracciabilità ▪ concentrazione dell'offerta ▪ integrazione tra la filiera cerealicola e la filiera zootecnica regionale; ▪ attivazione di impianti per produzione energia da biomassa o fonti rinnovabili; 		
LATTIERO-CASEARIO bovino-bufalino- ovicaprino		<ul style="list-style-type: none"> ▪ concentrazione dell'offerta sul mercato del prodotto di base e trasformato ▪ consolidamento filiera D.O.P. Montasio ▪ filiera investimenti finalizzati all'innovazione di prodotto e di processo; ▪ adeguamenti strutturali ed impiantistici diretti al risparmio energetico e alla salvaguardia ambientale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ orientamento all'ottenimento di produzioni di nicchia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ razionalizzazione delle strutture di trasformazione e di vendita ▪ miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli impianti ▪ investimenti strutturali e impiantistici connessi al rafforzamento della filiera ▪ orientamento all'ottenimento di produzioni di nicchia
CARNI bovini-suini-ovicaprini		<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'integrazione tra filiere (cereali, carni, lattiero caseario) ▪ integrazione tra produttori di base e trasformatori finalizzata al rafforzamento della filiera regionale ▪ il potenziamento delle strutture di macellazione e/o la cooperazione di filiera per nuovi processi/ prodotti o per prodotti di qualità 		
VITIVINICOLO		<ul style="list-style-type: none"> ▪ concentrazione dell' offerta ▪ investimenti strutturali e impiantistici connessi alla razionalizzazione della fase di trasformazione e di vendita con particolare riguardo alla qualità del prodotto 		
FRUTTICOLO		<ul style="list-style-type: none"> ▪ rafforzare legami di filiera ▪ ammodernamento delle strutture di conservazione e commercializzazione 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ favorire l'insediamento di nuove strutture per la lavorazione e commercializzazione delle produzioni locali

SETTORE	ZONE RURALI			
	A	B	C	D
ORTICOLO	<ul style="list-style-type: none"> creazione o incentivazione di strutture di lavorazione, conservazione e commercializzazione collettive 			
OLIVICOLO	<ul style="list-style-type: none"> creazione di nuove strutture di trasformazione e rafforzamento delle strutture esistenti 		<ul style="list-style-type: none"> creazione di nuove strutture di trasformazione e rafforzamento delle strutture esistenti 	
PRODUZIONI BIOLOGICHE	<ul style="list-style-type: none"> creazione di strutture comuni e/o in rete finalizzate alla concentrazione dell'offerta, alla trasformazione commercializzazione 			
ALTRI SETTORI uova-carne cunicola, avicola e di selvaggina	<ul style="list-style-type: none"> obiettivi consentiti dalla misura 			

Non sono individuate specifiche priorità di obiettivo per gli altri settori che sono comunque ammissibili alle condizioni previste dalla misura.

BENEFICIARI

Sono beneficiarie della misure le imprese agroindustriali che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli per investimenti in strutture produttive localizzate nel territorio regionale.

Le tipologie dei beneficiari della misura sono le piccole e medie imprese (PMI) così come indicate nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE:

- microimprese;
- piccole imprese;
- medie imprese.

Sono altresì beneficiarie altre imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 Meuro.

Sono escluse le aziende agricole, per le quali è previsto l'accesso alla misura 121.

Sono incluse le società di persone e società a responsabilità limitata di cui al comma 1094 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che svolgono in forma esclusiva le attività oggetto di incentivazione in base alla misura.

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Il sostegno non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Gli investimenti effettuati fruendo dell'aiuto sono vincolati all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione, rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione, è di 5 anni. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.

PIANO D'IMPRESA

La richiesta dell'aiuto deve essere obbligatoriamente corredata da un piano d'impresa. Il provvedimento regionale di attuazione della misura stabilirà i contenuti del piano d'impresa che in ogni caso dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:

- le azioni che l'impresa intende avviare e le proiezioni economico finanziarie connesse;
- cronoprogramma degli interventi;
- finalizzazione ad uno o più degli obiettivi strategici del PSR;
- indicazione della/e misure che si intendono attivare e di eventuali aiuti aggiuntivi;
- eventuali elementi relativi ai fabbisogni energetici aziendali;
- finalizzazione al miglioramento del rendimento globale.

A tale scopo, fatti salvi gli obiettivi di misura, saranno utilizzabili, anche in forma alternativa tra loro, uno o più dei seguenti parametri considerati strettamente correlati al miglioramento del rendimento globale:

- aumento del fatturato;
- contenimento dei costi di produzione
- concentrazione dell'offerta;
- integrazione con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione;
- collegamento con la produzione primaria (contratti di conferimento disciplinari di produzione; altro).
- diversificazione produttiva con individuazione di nuovi sbocchi di mercato o di nuovi prodotti;
- miglioramento della qualità delle produzioni;
- aumento occupazione;
- miglioramento della sicurezza sul lavoro oltre i livelli minimi obbligatori;
- miglioramento del bilancio energetico nel ciclo produttivo;
- miglioramento della compatibilità ambientale del ciclo produttivo.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Sono consentiti investimenti materiali e/o immateriali aventi ad oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I al Trattato. Sono altresì ammessi gli investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie a partire da prodotti dell'allegato I al Trattato. Sono comunque esclusi gli investimenti aventi per oggetto la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca.

Gli investimenti ammissibili dovranno risultare conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento in questione, fatto salvo per le sole microimprese l'adeguamento a requisiti comunitari di recente introduzione. In tal caso l'aiuto è limitato alle imprese che si impegnino ad ultimare l'adeguamento entro i trentasei mesi successivi alla data in cui il nuovo requisito acquisti efficacia vincolante nei propri confronti.

INTERVENTI AMMISSIBILI

- Acquisto, costruzione e miglioramento di beni immobili (fabbricati e impianti) che si prestino per caratteristiche tipologico-funzionale ad un conveniente utilizzo compresi i terreni necessari alla realizzazione dell'investimento oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile relativa all'investimento, terreno escluso.
- Acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto, di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e macchinari, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, compresi i macchinari per la movimentazione dei prodotti all'interno degli impianti e non aventi le caratteristiche per la circolazione su strada.
- Dotazioni informatiche e il software accessorio.
- Realizzazione di impianti che utilizzino fonti rinnovabili, produzioni agricole e loro sottoprodotti per la produzione di energia a condizione che:
 - siano dimensionati sul consumo energetico nel ciclo produttivo dell'impresa e quindi destinati all'autoconsumo;
 - la potenza non sia superiore a 1 MWatt;
 - il piano d'impresa fornisca le necessarie informazioni.

Le spese generali relativamente alle categorie di investimenti sopraelencate, inclusa l'acquisizione di brevetti e licenze, sono riconosciute nei limiti massimi del 10% dell'importo degli stessi, purché sia determinata una diretta connessione con l'investimento proposto per il finanziamento. In caso di investimenti in zone con vincoli di natura ambientale il limite è innalzato al 12%.

INTERVENTI NON AMMISSIBILI

- Interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione.
- Acquisto di terreni, ad esclusione delle aree di pertinenza relative ad investimenti immobili oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.
- Interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali.
- Interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili.
- Prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del Trattato.
- Acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale, incluse le barriques.
- Acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini.
- IVA, ad eccezione dell'imposta non recuperabile dal beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'art 71 comma 3 a) del regolamento 1698/2005.
- Interessi passivi.

INTERVENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI

- Nel caso di impianti per la produzione di energia da produzioni agroenergetiche (PAE) i prodotti utilizzati devono provenire prevalentemente da aziende agricole il cui centro aziendale non disti più di 100 km dall'impianto
- Altre specifiche limitazioni potranno essere indicate nel provvedimento regionale di attuazione.

COMPLEMENTARIETÀ CON LE OCM

La complementarietà tra PSR e OCM tiene conto di quanto riportato al capitolo 10.1.2

Nel settore ortofrutticolo il PSR finanzia gli interventi non previsti dal Programma operativo.

Nel settore vinicolo il PSR non finanzia gli interventi che possono essere finanziati a valere sulle misure di cui al regolamento (CE) 491/2009 che abroga, parzialmente, il regolamento (CE) 479/2008 e modifica il regolamento (CE) 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Nello specifico si rimanda a quanto riportato nel capitolo 10.1.2.

Nel settore olivicolo non sono ammissibili a finanziamento gli interventi previsti dal regolamento (CE) 73/2009 e devono essere rispettate le disposizioni del regolamento (CE) 1234/2007 e relative modalità di applicazione. Non saranno pertanto finanziabili interventi che comportino aumento della capacità produttiva. Gli interventi aziendali individuali possono essere finanziati nell'ambito del PSR per i produttori che non sono soci di O.P.

COSTO MASSIMO DELL'AZIONE

Nell'arco della programmazione le imprese agricole possono proporre investimenti finanziabili in conto capitale nei limiti di un volume potenziale massimo (VPM) di spesa che tiene conto della tipologia dell'impresa, di particolari tipologie di investimento, della provenienza del prodotto da lavorare e della qualità delle produzioni.

Il VPM nei sette anni di durata della programmazione è così determinato:

tipologia	micro	piccole	medie e "altre"
volume massimo base in Euro	3.000.000	5.000.000	7.000.000

In ogni caso il costo potrà essere determinato per difetto con i singoli bandi in funzione delle disponibilità finanziarie.

VOLUME MINIMO DELLA SPESA

I volumi minimi della spesa per singola domanda di aiuto in euro vengono differenziati secondo lo schema sotto indicato che tiene conto della tipologia dell'impresa beneficiaria.

tipologia	micro	piccole	medie e "altre"
volume minimo in Euro	75.000	150.000	250.000

SPESA ELIGIBILE

Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e documentate mediante fatture e altra documentazione fiscalmente probatoria. Non sono ammessi contributi in natura.

Pagamento di anticipazioni e di stati di avanzamento.

È ammessa l'erogazione di anticipazioni in percentuale massima pari al 20% del contributo concesso, a condizione che l'impresa beneficiaria presenti apposita garanzia costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta e per una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 e nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

Sono altresì ammessi liquidazioni a fronte di stati di avanzamento supportati da apposita perizia tecnica e da idonea documentazione di spesa.

INTENSITÀ DI AIUTO

L'aiuto in conto capitale è concesso secondo le percentuali stabilite nel seguente prospetto:

tipologia	micro-piccole-medie imprese		"Altre imprese"
	approccio integrato	approccio singolo	
Tutte le tipologie di spesa	40%	40%	20%

DESCRIZIONE DI TUTTI I CONTRATTI IN CORSO

Le domande di aiuto agli investimenti aziendali presentate in base alla misura M di cui al regolamento (CE) 1257/1999 per le quali nel corso della programmazione 2000-2006 sia stata emessa una decisione di concessione dell'aiuto, potranno essere ammesse, con i criteri di ammissibilità del vecchio periodo di programmazione, al pagamento a carico del FEASR. In base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2. del regolamento (CE) n. 1320/2006 il saldo finale deve subentrare entro il 31 dicembre 2008.

LOCALIZZAZIONE E DURATA

La misura si applica per il periodo di programmazione 2007-2013 sull'intero territorio regionale, tenuto in considerazione quanto riportato al capitolo "RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PRIORITÀ SETTORIALE E DI AREA TERRITORIALE".

INDICATORI FISICI REALIZZAZIONE

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-2013
Prodotto	Numero di aziende sovvenzionate	52
	Volume totale degli investimenti	€ 72.000.000
Risultato	Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti o processi	10
Impatto	Valore netto aggiuntivo conseguito espresso in PPS	€ 13.200.000
	Variazione nel valore lordo conseguito per ogni addetto a tempo pieno equivalente	1.083

INDICATORI SPECIFICI

Tipo di indicatore	Indicatore specifico	Target 2007-2013
Impatto	Posti di lavoro netti creati	70

Azione 2 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali**FINALITÀ E OBIETTIVI**

La misura è coerente con la strategia forestale comunitaria di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2005) 84, 10/03/2005, persegue gli obiettivi del Piano d'azione dell'Unione europea per le foreste di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2006) 302, 15/06/2006, confermando le linee guida, le finalità e gli obiettivi che la regione Friuli Venezia Giulia si è data con la DGR 3491 del 21/12/2004 (Linee di indirizzo per il sostegno e lo sviluppo della filiera foresta – legno e di orientamento per la gestione del sistema forestale regionale", e con la DGR 3492 del 21/12/2004 (Protocollo di Kyoto: linee di indirizzo per l'attuazione del programma di governo nel settore forestale).

Nello specifico per contenere i costi derivanti dall'applicazione della gestione forestale sostenibile è necessaria una meccanizzazione adeguata alle condizioni stagionali e alle caratteristiche del bosco; la meccanizzazione deve accompagnarsi al sostegno della professionalità degli operatori, al fine di garantirne le migliori condizioni d'impiego, in funzione della redditività delle stesse e del rispetto dell'ambiente. L'adeguamento tecnologico del parco macchine e la dotazione d'attrezzature antinfortunistiche, porteranno anche ad un miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori e ad un aumento del reddito dell'impresa e quindi ad una maggior attrattività del lavoro in bosco.

Ai fini della razionalizzazione del processo produttivo della filiera foresta legno è altresì necessario sostenere le microimprese che si occupano della lavorazione del prodotto legnoso tondo per consentirne l'ammodernamento tecnologico, l'aumento della produttività e l'incremento dell'uso di legname certificato per una gestione forestale sostenibile.

Un'adeguata logistica è necessaria per razionalizzare e concentrare le operazioni finalizzate alla trasformazione del prodotto legnoso grezzo. Gli interventi strutturali e infrastrutturali che comportano trasformazione del territorio dovranno essere realizzati nel rispetto e conformemente alla direttiva 79/409/CEE che prevede la designazione di zone di protezione speciali (ZPS) per la protezione degli uccelli selvatici e alla direttiva

92/43/CEE che prevede la designazione di siti di importanza comunitaria (SIC) per la conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, della flora e della fauna selvatica, ottemperando alle procedure di valutazione di incidenza di cui alla DGR 2600/2002. Tali interventi dovranno inoltre essere in sintonia con la vigente legislazione ambientale che tutela in particolar modo le aree a parco, le riserve naturali ed i biotopi, nonché tutte le emergenze botaniche e faunistiche (legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 istitutiva dei Parchi regionali e Riserve naturali nella Regione Friuli-Venezia Giulia), inclusa la valutazione di impatto ambientale ove richiesto dalla normativa regionale sopra citata. Gli interventi dovranno ottenere in particolare anche le altre autorizzazioni di tipo ambientale previste dalla LR 9/2007 (norme in materia di risorse forestali) con riferimento particolare alla tutela delle superfici forestali o di quelle vincolate per la tutela idrogeologica del territorio.

L'incremento dell'impiego della risorsa rinnovabile legno a fini energetici, nell'ambito di una gestione sostenibile delle foreste, deve essere infine sostenuto per contribuire alla riduzione dell'impiego, soprattutto nell'area montana particolarmente ricca di foreste, di combustibili fossili.

Le finalità e gli obiettivi sono specificati come segue:

- migliorare la produttività e redditività delle microimprese che operano nella filiera foresta-legno;
- promuovere modalità di utilizzazione con impatti ambientali compatibili con la conservazione dell'ecosistema forestale;
- aumentare la sicurezza degli operatori forestali e degli addetti alla trasformazione del legno;
- favorire il recupero e l'impiego delle biomasse forestali per fini energetici;
- valorizzare l'impiego del legname certificato per una gestione forestale sostenibile.

Per quanto riguarda specificatamente gli obiettivi relativi al miglioramento del rendimento globale delle imprese si evidenzia che:

- gli investimenti connessi all'ammodernamento dei macchinari migliorano la produttività;
- gli investimenti legati alle strutture e infrastrutture migliorano l'organizzazione e il processo di lavorazione;
- gli investimenti finalizzati all'installazione di impianti per l'uso di biomasse forestali a fini energetici riducono i costi di esercizio delle imprese;
- le spese a sostegno della certificazione dei prodotti forestali migliorano la capacità di penetrazione dei prodotti delle imprese nel mercato.

BENEFICIARI

Microimprese così come definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/EC ovvero imprese con meno di dieci dipendenti e il cui fatturato non eccede i 2 milioni di euro. Il sostegno è limitato alle microimprese che si occupano di utilizzazione forestale o trasformazione o commercializzazione dei prodotti legnosi.

REQUISITI

- Per le microimprese di trasformazione del legno tondo possesso della certificazione concernente la catena di custodia ovvero avvio della relativa procedura; per le imprese di utilizzazione forestale possesso del certificato di idoneità forestale o di documentazione equipollente.
- Per approcci integrati di filiera il progetto deve prevedere la partecipazione di almeno due soggetti appartenenti a segmenti diversi della filiera stessa.
- Con riferimento all'intervento 2: titolo di possesso dei fondi.
- Con riferimento all'intervento 3: titolo all'installazione dell'impianto.

OBBLIGHI

Per le microimprese di trasformazione del legno tondo mantenimento della certificazione concernente la catena di custodia almeno fino al 2013.

Le attrezzature sono utilizzate in modo prevalente nelle attività indicate; il beneficiario si impegna a non alienare né distogliere le attrezzature per un periodo di almeno 5 anni dall'uso per il quale sono state finanziate.

Il beneficiario si impegna a non variare la destinazione d'uso delle infrastrutture realizzate per un periodo di almeno 10 anni.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati all'insieme delle lavorazioni

precedenti la trasformazione industriale.

Intervento 1: investimenti per l'ammodernamento dei macchinari delle microimprese che si occupano di utilizzazione e lavorazione dei prodotti della filiera foresta-legno.

Intervento 2: realizzazione di strutture legate agli interventi selvicolturali quali rimesse, magazzini, piazzali di stoccaggio esterni alla foresta, infrastrutture per il trattamento e stagionatura del legname.

Intervento 3: investimenti per la realizzazione di piccoli impianti che consentono l'impiego di biomasse forestali ai fini energetici. Per i suddetti investimenti è ammesso il ricorso al leasing con finalità di acquisto. Gli impianti saranno dimensionati sul fabbisogno dell'impresa e saranno funzionali all'autoconsumo di energia e non potranno avere una potenza superiore a 1 MW.

Le spese generali incluse l'acquisizione di brevetti e licenze, spese tecniche e redazione di piani di impresa e certificazioni del prodotto legnoso (catena di custodia), sono riconosciute purché sia determinata una diretta connessione con l'investimento proposto per il finanziamento.

INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Acquisto di terreni.

INTERVENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI

Nel caso di impianti per la produzione di energia da biomasse forestali, i prodotti utilizzati devono provenire prevalentemente da boschi o piantagioni entro un raggio di 100 km dal luogo dove viene installato l'impianto.

TIPI DI AIUTO

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. L'importo del contributo è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Gli importi massimi e minimi degli aiuti sono riferiti al netto dell'IVA e delle spese tecniche.

I contributi sono erogati in conto capitale a titolo "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006, pubblicato sulla GUCE L. 379 del 28/12/2006). In alternativa, i contributi possono essere erogati in conto capitale ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2009/C16/01 del 22 gennaio 2009 "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 16 del 22 gennaio 2009 e relativamente a quanto disciplinato per gli aiuti di importo limitato e compatibile, nonché di quanto previsto dall'articolo 3 "Aiuti di importo limitato" del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009 e dalla decisione della Commissione europea n. C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 relativa all'approvazione dell'aiuto di stato N 248/2009.

AIUTO MASSIMO

- Per gli interventi 1, 2 e 3 l'aiuto non può superare i 200.000 € ovvero 500.000 € nel caso in cui l'Amministrazione regionale preveda nel bando l'applicazione di quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione europea 2009/C16/01 del 22 gennaio 2009 sullo stato di crisi finanziaria ed economica e dal DPCM 3 giugno 2009.
- L'importo ammissibile delle spese generali, comprese quelle per la redazione del piano di impresa o per l'ottenimento e/o mantenimento della certificazione della catena di custodia, non può superare il 12% dell'importo degli interventi ammessi.

AIUTO MINIMO

- Per gli interventi 1 e 2 l'aiuto non può essere inferiore a 5.000 €.
- Per l'intervento 3 l'aiuto non può essere inferiore a 7.000 €.

SPESA ELIGIBILE

Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e documentate mediante fatture e altra documentazione fiscalmente probatoria.

È ammessa l'erogazione di anticipazioni in percentuale massima pari al 20% del contributo concesso, a condizione che l'impresa beneficiaria presenti apposita garanzia costituita da fidejussione bancaria o polizza

assicurativa a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta e per una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 e nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

INTENSITÀ DI AIUTO

L'aiuto è concesso alle percentuali stabilite nel seguente prospetto:

tipologia	approccio singolo	approccio collettivo	approccio integrato
Interventi 1, 2 e 3	30%	35%	40%

DESCRIZIONE DI TUTTI I CONTRATTI IN CORSO

Le domande di aiuto presentate in base alle sottomisure I4 (Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura), I5 (Progetti di filiera ed ecocertificazione) azione 3 e attuate ai sensi dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 1257/1999, potranno essere ammesse, con i criteri di ammissibilità del periodo di programmazione 2000-2006, al pagamento a carico del FEASR, a condizione che gli impegni nei confronti dei beneficiari siano stati formalizzati entro il 31/12/2006.

Le domande di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti dovranno pervenire entro il termine del 31 gennaio 2008. Con il provvedimento regionale di attuazione potranno essere disciplinate le modalità di concessione di eventuali proroghe, tenendo conto delle condizioni stabilite per il cofinanziamento del FEASR all'articolo 3 comma 2 del regolamento (CE) n. 1320/2006.

LOCALIZZAZIONE E DURATA

L'Azione 2 si applica per il periodo di programmazione 2007-2013.

Gli aiuti sono concessi alle microimprese operanti nelle zone delimitate ai sensi della direttiva CEE n. 273/1975 e appartenenti alle zone C e D.

INDICATORI

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-2013
Prodotto	numero di imprese beneficiarie	90
	Volume totale degli investimenti per tipologia di intervento	€ 25.000.000
Risultato	numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche	30
Impatto	Valore netto aggiuntivo conseguito espresso in PPS	€ 2.200.000
	Variazione nel valore lordo conseguito per ogni addetto a tempo pieno equivalente	1.083